

## **La Corte costituzionale ribadisce che il diritto all'istruzione degli alunni disabili non è finanziariamente condizionato**

[Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 275 – Pres. Grossi, Est. Prosperetti](#)

### **Istruzione pubblica – Servizio di trasporto per gli alunni disabili – Previsione dell'obbligo di contribuzione della Regione alle spese sostenute dalle Province, nella misura del 50% dei limiti della disponibilità finanziaria – Disciplina regionale – Incostituzionalità**

*E' incostituzionale l'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,» per violazione dell'art. 38 della Costituzione. (1)*

---

(1) I. - Con la sentenza n. 275 del 2016, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall'art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».

Tale questione era stata sollevata, in relazione all'art. 38 Cost. e all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (ordinanza del 19 marzo 2014). La sezione era stata investita della domanda con cui la Provincia di Pescara aveva chiesto alla Regione Abruzzo il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5-bis della menzionata l.r. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attività svolte. A fronte di ciò la Regione aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancato finanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe

determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l'erogazione dell'assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.

II. - La Corte, nel ritenere fondata la questione, ha osservato che:

a) la natura fondamentale del diritto allo studio impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile rappresentato dal «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 1066, che ha dichiarato incostituzionale la fissazione, da parte del legislatore, di un limite massimo al numero di insegnanti di sostegno così escludendo la possibilità di deroghe in presenza di studenti con disabilità grave), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza per lo studente disabile, perché per questi ultimi esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto;

b) l'indeterminatezza così come l'insufficienza del finanziamento condiziona l'effettività del servizio e quindi la tutela del medesimo diritto;

c) non può essere condivisa l'affermazione secondo cui ogni diritto, anche quelli incompressibili, debba essere sempre e comunque assoggettato ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili; atteso che la sostenibilità può essere verificata all'interno di risorse promiscuamente stanziare attraverso complessivi riferimenti numerici solo per le spese correnti di natura facoltativa, ma non per quelle necessarie ad assicurare servizi a tutela di diritti incompressibili;

d) l'esigenza di pareggio di bilancio e il rispetto della discrezionalità del legislatore nel destinare le risorse non può consentire che le risorse disponibili siano destinate in modo promiscuo a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti incompressibili;

e) quanto all'articolo 81 della Costituzione, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali; difatti è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione;

f) le scelte allocative di risorse attuate con legge sono suscettibili di sindacato in quanto rientranti nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento del Giudice costituzionale (sentenza n. 260 del 1990, in *Foro it.*, 1991, I, 2020 e n. 10 del 2016, in *Riv. corte conti*, 2016, fasc. 1, 362); non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa materia, costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale; e ciò anche se si tratti di scelte finanziarie attuate nella redazione del bilancio con semplici e aleatorie operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine al rispetto della scala di valori che con le risorse si intende sorreggere.

III. - Per completezza si segnala:

g) sul tema dei diritti incompressibili dei disabili all'insegnamento di sostegno, in relazione ai criteri di riparto della giurisdizione ed alla insufficienza della provvista finanziaria, Cons. Stato, Ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7 (oggetto della News in data 15 aprile 2016, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento anche avuto riguardo alla posizione della Corte di Cassazione sul tema della giurisdizione, e della Corte costituzionale, sul tema dei c.d. diritti tiranni);

h) per una analogia impostazione, la sentenza del Tribunale costituzionale della Repubblica federale di Germania del 9 Febbraio 2010, sul c.d. "minimo vitale", che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una normativa, che prevedeva una significativa decurtazione dei sussidi di disoccupazione, facendo leva sul combinato disposto del principio di dignità umana e della c.d. clausola di socialità di cui agli artt. 1.1. e 20 della legge fondamentale, su cui si può utilmente consultare H. CAROLI CASAVOLA, *Dignità della persona e diritto al minimo vitale nello Stato sociale tedesco*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2011, III, 298 e G. DELLEDONNE, *Minimo vitale e Stato sociale in una recente pronuncia della Corte Costituzionale tedesca*, in *Quad. Cost.*, 2010, III, 599;

i) per una prospettiva di diritto comparato, C. MARCHESE, *Vincoli di bilancio, finanza pubblica e diritti sociali. Prospettive comparate: Germania, Spagna, Portogallo e Grecia*, Servizio Studi Corte Costituzionale, 2016 (consultabile sul sito della Corte).